



REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E
SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE**

***Piano Strategico nazionale della Pac (PSP) 2023-2027
Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Lazio 2023-2027***

BANDO PUBBLICO

INTERVENTO SRG05 “SUPPORTO PREPARATORIO LEADER”
Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale

INTERVENTO SRG06 “LEADER”
Attuazione strategie di sviluppo locale

Articolo 1 *(Sviluppo locale di tipo partecipativo)*

Il presente bando pubblico attiva gli interventi **SRG05** “Supporto preparatorio Leader – sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale” e l’intervento **SRG06** “Leader - Attuazione strategie di sviluppo locale” di cui al “Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR)” della regione Lazio per il periodo 2023-2027 nell’ambito attuativo del “Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP)” dell’Italia.

La finalità del presente bando è quella di selezionare le “Strategie di Sviluppo Locale (SSL)” predisposte e presentate dai **Gruppi di Azione Locale (GAL)** espressione di partenariati pubblico-privato che realizzano le operazioni secondo l’approccio Leader.

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo, normato dal Reg. (UE) 2021/2115 Articolo 77 e Reg. (UE) 2021/1060 Artt. 31-34 come recepiti nel PSP e nel CSR, nel Lazio è:

- concentrato su territori subregionali specifici, classificati come aree rurali C e D. Le strategie di sviluppo locale interessano aggregati territoriali contigui con una popolazione compresa tra i 50.000 e i 200.000 abitanti, salvo nella provincia di Rieti dove è prevista una deroga sulla soglia minima pari a 20.000 abitanti, comprendente integralmente i territori di più Comuni contigui che partecipano in qualità di soci al Gruppo di Azione Locale (GAL);
- guidato dai Gruppi di Azione Locale (GAL) composto dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;
- attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale (SSL) integrate e multisettoriali, intese come un insieme coerente di operazioni che tiene conto dei bisogni e delle potenzialità locali e comprendente elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione, eseguito da un Gruppo di Azione Locale (GAL);
- finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo generale n. 3 “Rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali” e in particolare dell’Obiettivo specifico della PAC n.8 — “Promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile” ed altri obiettivi generali e obiettivi specifici della PAC in funzione delle strategie di sviluppo locale proposte dai GAL;
- coerente con gli obiettivi trasversali in materia di innovazione (AKIS) Articolo 6 Par.2 del Reg. (UE) n. 2021/2115, oltre che ai principi di eguaglianza e non discriminazione, e all’obiettivo ex Articolo 4 lett. c del Reg. (UE) n. 2021/2115 “Realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro”.

Negli articoli successivi sono stabilite le modalità per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Strategia di Sviluppo Locale (SSL).

Articolo 2 *(Territorio di intervento)*

I territori che potranno essere interessati dallo Sviluppo Locale di tipo partecipativo (LEADER), sulla base della classificazione territoriale definita per lo sviluppo rurale come riportata nei relativi documenti di programmazione e riepilogata nella tabella allegata (ALLEGATO 1), sono i:

- **Comuni delle Aree D**, “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”;
- **Comuni delle Aree C**, “Aree rurali intermedie”.

Non sono ammissibili allo Sviluppo Locale di tipo partecipativo i Comuni delle Aree A “Poli urbani” e i Comuni delle Aree B “Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata”.

L’area di intervento della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) non potrà comprendere territori di Comuni che, in qualità di enti locali territoriali:

- non partecipano come “Comuni Soci” al Gruppo di Azione Locale (GAL);
- partecipano alla Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di un altro GAL.

L’area di intervento della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) dovrà:

- interessare una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti né superiore a 200.000 abitanti, fatta salva la deroga per le Strategie di Sviluppo Locale (SSL) che includono aree di intervento interamente ricadenti all’interno della provincia di Rieti per le quali è prevista una deroga sulla soglia minima pari a 20.000 abitanti. Per il calcolo del numero di abitanti si prende a riferimento il dato ISTAT della popolazione residente al 31 dicembre 2021, come riportato nella tabella allegata (ALLEGATO 2)
- comprendere il territorio di almeno n. 15 Comuni;
- coinvolgere integralmente i Comuni interessati (non potranno essere incluse singole frazioni o porzioni di comuni);
- presentare contiguità territoriale tra i Comuni in essa compresi. Non costituisce obbligo la contiguità territoriale per le isole che aderiscono al GAL, fermo restando il vincolo della contiguità territoriale per i comuni del territorio regionale diversi dalle isole.

Articolo 3 *(Beneficiari)*

I soggetti che possono presentare le proposte di Strategia di Sviluppo Locale (SSL) sono i Gruppi di Azione Locale (GAL), partenariati pubblico-privato sul piano locale che si costituiscono in associazioni con personalità giuridica riconosciuta, disciplinate dagli artt. 14 e 35 del Codice Civile:

- già operanti nella programmazione 2014-2022;
- operanti nei periodi programmazione precedenti ma ancora attivi;
- di nuova costituzione.

I GAL sono composti dai rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà locale, nei quali è favorita una rappresentanza equilibrata fra generi, la partecipazione dei giovani e nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale. Il GAL è amministrato da un Consiglio di Amministrazione che in ottemperanza all’articolo 6 comma 5 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni con la L. 122/2010, non può essere costituito da un numero superiore a cinque (5) componenti.

I Gruppi di Azione Locale (GAL), debbono essere costituiti in associazione al momento della presentazione della proposta della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e, pena esclusione, debbono, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10.02.2000, n. 361 e dalla deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 516:

- nel caso di GAL con personalità giuridica già riconosciuta, aver trasmesso alla competente Direzione regionale (attualmente la Direzione Affari Istituzionali e Personale – Area Affari Generali) l’istanza per l’approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto con le modalità stabilite dalla Determinazione Dirigenziale n. G18813 del 28/12/2022 ed utilizzando la modulistica reperibile sul sito ufficiale della Regione Lazio <https://www.regione.lazio.it/> sezione Autonomie Locali - persone giuridiche;
- nel caso di Associazioni prive di personalità giuridica, aver trasmesso alla competente Direzione regionale (attualmente la Direzione Affari Istituzionali e Personale – Area Affari Generali) l’istanza per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con le modalità stabilite dalla Determinazione Dirigenziale n. G18813 del 28/12/2022 ed utilizzando la modulistica reperibile sul sito ufficiale della Regione Lazio <https://www.regione.lazio.it/> sezione Autonomie Locali - persone giuridiche;

Per procedere alle istanze di adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto di GAL con personalità giuridica già riconosciuta è necessario produrre la seguente documentazione:

- copia autentica e/o in firma digitale non in bollo dell’atto pubblico notarile, contenente il verbale della modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto con allegato il nuovo atto costitutivo e/o statuto;
- relazione contenente le motivazioni delle modifiche apportate, con l’indicazione degli articoli dell’atto costitutivo e/o dello statuto modificati;
- relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria corredata da:
 - copia del bilancio di esercizio degli ultimi due anni (stato patrimoniale-conto economico-nota integrativa e relazione dei revisori);
 - inventario dei beni immobili e/o mobili di pregio;
 - estratto conto corrente e/o conto titoli.
- relazione sull’attività svolta e su quella che s’intende svolgere;
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
- in caso di esenzione dall’imposta di bollo: dichiarazione sostitutiva, con la quale il legale rappresentante dichiara la sussistenza dei requisiti di legge per l’esenzione dall’imposta di bollo;

Per procedere alle istanze di riconoscimento delle Associazioni prive di personalità giuridica è necessario produrre la seguente documentazione:

- una copia dell’atto costitutivo e dello Statuto, redatti per atto pubblico, in bollo, in firma digitale del Notaio;

- una copia conforme del verbale con cui l'organo competente (per l'associazione: l'assemblea straordinaria; per la fondazione: il consiglio di amministrazione) delibera di chiedere il riconoscimento giuridico, di istituire il fondo patrimoniale di garanzia e/o fondo di dotazione e conferisce al presidente mandato per lo svolgimento delle pratiche necessarie;
- una copia della relazione illustrativa sull'attività svolta e/o su quella che l'Ente intende perseguire debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
- una copia della relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione economico-patrimoniale, con indicazione dei mezzi a disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali, accompagnata da idonea documentazione (certificazione bancaria/postale in originale per i depositi in denaro e/o perizia di stima attuale, asseverata con giuramento in originale o in copia autentica, per beni immobili, che confluiscono sul fondo di dotazione) atta a dimostrare la consistenza del patrimonio, che dovrà essere attuale e reale, non potendosi fare affidamento su conferimenti futuri ed eventuali;
- una copia dello stato patrimoniale e del conto economico (art. 2435 bis c.c.) approvati nell'ultimo triennio o nel periodo antecedente la presentazione dell'istanza, qualora l'istituzione abbia già operato come ente non riconosciuto;
- elenco dei componenti gli organi direttivi con indicazione del codice fiscale e della carica di ciascuno, unitamente alla copia autentica del relativo verbale di nomina;
- elenco dei componenti del Collegio dei Revisori Legali, sottoscritto dal Presidente dell'Ente, con indicazione del numero dei sodali;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai carichi pendenti ed eventuali sentenze di condanne con l'indicazione del codice fiscale e con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento, di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori Legali;
- in caso di esenzione dall'imposta di bollo è necessario produrre apposita dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dichiara la sussistenza dei requisiti di legge per l'esenzione dall'imposta di bollo.

Lo statuto delle associazioni GAL dovrà essere conforme ai requisiti minimi ed inderogabili di cui all'allegato n. 3 al presente bando (ALLEGATO 3).

Articolo 4

(Strategie di Sviluppo Locale)

All'approccio LEADER, viene attribuito un ruolo strategico nel favorire la vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale. Un approccio che deve essere sviluppato con una prospettiva di lungo termine, per portare le zone rurali ad essere motore del progresso e dello sviluppo socio-economico del paese, superando anche il dualismo rurale-urbano. L'intervento è quindi principalmente rivolto alle zone rurali più bisognose per rispondere alle persistenti esigenze di sviluppo (profondo divario tra zone rurali e urbane con riguardo a servizi di base, infrastrutture, disoccupazione, spopolamento, povertà, inclusione sociale, parità di genere e gruppi vulnerabili).

Perciò, l'intervento LEADER è principalmente finalizzato a favorire l'introduzione di innovazioni nei contesti locali:

- incrementando l'erogazione e la fruibilità dei beni e servizi, materiali e immateriali, presenti sui territori (privati, pubblici e comuni) per la loro trasformazione in valore sociale ed economico;
- stimolando le relazioni fra gli attori socio-economici pubblici e privati e la partecipazione degli abitanti locali per rafforzare il capitale sociale;
- sostenendo il collegamento e l'integrazione fra i diversi settori dell'economia locale per rafforzare il sistema territoriale;

- favorendo cambiamenti strutturali, intesi come nuovi processi di prodotto e modelli organizzativi nelle imprese e negli enti locali per una gestione e uso sostenibile delle risorse private e pubbliche;
- attivando reti di sinergia e complementarità fra i centri locali (istituzionali, produttivi, sociali) con quelli extra-locali (es. urbani) che aiutano a sviluppare competenze di alta qualità, attrarre nuovi investitori, migliorare il rapporto fra costi di transazione e popolazione locale.

Per favorire la pianificazione di strategie suscettibili di reale impatto locale e capaci di favorire le connessioni fra gli attori pubblici e/o privati e le risorse socioeconomiche territoriali, le SSL dovranno puntare a specifici ambiti tematici, comunque nel n. massimo di due (2), indicando chiaramente l'ambito tematico centrale e le integrazioni previste tra i temi prescelti.

Gli ambiti tematici, che tendono a valorizzare principalmente le nuove catene di valore rurale, devono essere interpretati come strumenti per disegnare SSL innovative, integrate e multisettoriali e non come obiettivi e/o risultati e/o tipologie di intervento ammissibili di LEADER.

Si riporta di seguito il dettaglio delle tematiche rilevanti:

1. servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio;
2. sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari;
3. servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi;
4. comunità energetiche, bioeconomiche e ad economia circolare;
5. sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali;
6. sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri.

Le SSL dovranno essere articolate nell'ambito dei seguenti Sotto-interventi:

- **Sottointervento A “Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale”** articolato in azioni specifiche e azioni ordinarie.
- **Sottointervento B “Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale”** articolata in due operazioni: *Azione B.1 “Gestione” e Azione B.2 “Animazione e comunicazione”*.

Le **Azioni Ordinarie** del Sottointervento A, intese quali operazioni contemplate e previste dal CSR della Regione Lazio e che trovano la loro base giuridica nel Regolamento (UE) 2021/2115, attivabili all'interno delle SSL del GAL, sono quelle riconducibili ai seguenti interventi:

- SRD01 - investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
- SRD02 - investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
- SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
- SRD04 - investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
- SRD11 - investimenti non produttivi forestali
- SRD13 - investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- SRD15 - investimenti produttivi forestali
- SRG10 - promozione dei prodotti di qualità
- SRH01 - Erogazione servizi di consulenza
- SRH03 - Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese ..etc.
- SRH04 - Azioni di informazione

Le **Azioni Ordinarie** del Sottointervento A, riconducibili agli interventi previsti dal CSR della Regione Lazio attivabili unicamente dalle SSL dei GAL, sono quelle riconducibili ai seguenti interventi:

SRD07 - investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali
SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
SRD09 - investimenti non produttivi nelle aree rurali
SRD14 - investimenti produttivi non agricoli in aree rurali;
SRE04 - start up non agricole
SRG07 - cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages
SRG08 - sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione
SRG09 - cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare

Gli interventi SRD04, SRD15, SRH01 e SRH03 potranno essere attivati nelle SSL solo nell'ambito di Azioni Specifiche, come più avanti definite.

Le Azioni Ordinarie sono attuate nel rispetto degli schemi procedurali e del modello organizzativo definito dall'Autorità di Gestione Regionale del Lazio (AdG) di concerto con l'Organismo Pagatore Nazionale, attraverso l'emanazione di bandi pubblici che attivano i singoli interventi/misure e con i quali sono definite le modalità per la raccolta, la gestione e il trattamento delle domande di sostegno e pagamento.

I beneficiari delle azioni ordinarie attivate nella SSL sono i medesimi previsti nelle singole operazioni di riferimento, secondo le specificità della Regione Lazio declinate nel CSR. I GAL possono adottare in maniera più restrittiva i criteri stabiliti dalla AdG motivandone la scelta.

La Strategia di Sviluppo Locale oltre all'attivazione delle Azioni Ordinarie può prevedere anche la realizzazione di **Azioni specifiche**.

Le Azioni Specifiche del Sottointervento A sono intese quali Azioni caratterizzate da elementi di contenuto e/o risultati riconducibili ad una o più delle Azioni Ordinarie, che dovranno essere realizzate con modalità procedurali diverse da quelle previste per le Azioni Ordinarie che, fermo restando il rispetto delle normative vigenti in materia di appalti pubblici, debbono essere finalizzate alla realizzazione di progetti collettivi, progetti integrati, di filiera e territoriali, progetti di rete, progetti di comunità.

Nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL) predisposta dal GAL dovrà essere riportata una descrizione dettagliata di tali progetti, indicando per ognuna delle Azioni Specifiche proposte, almeno le seguenti informazioni:

- l'individuazione del Capofila, comunque diverso dal GAL, che assume la qualifica di beneficiario, con funzione di coordinamento e soggetto attuatore;
- i partner del progetto;
- gli obiettivi del progetto;
- il territorio interessato;
- l'interventi/operazioni attivate;
- le procedure attuative;
- il cronoprogramma;
- il relativo piano finanziario.

Le Azioni Specifiche, che in fase di valutazione istruttoria delle proposte di SSL saranno ritenute valide e coerenti con la strategia complessiva, potranno essere attivate e realizzate ed alle stesse potranno essere riconosciute le priorità e i punteggi previsti dal successivo articolo 9 “Criteri di Selezione”. Dopo la ammissibilità della SSL dovrà essere prodotta la progettazione esecutiva da sottoporre all’approvazione dell’Autorità di Gestione.

Le Azioni Specifiche, che in fase di valutazione istruttoria delle proposte di SSL saranno ritenute non ammissibili non potranno essere attivate e realizzate e inoltre non saranno riconosciute le priorità e i punteggi previsti dal successivo articolo 9 “Criteri di Selezione. Le risorse finanziarie destinate a tali Azioni Specifiche potranno essere riassegnate, nella fase di messa a punto delle SSL, alle varie Azioni Ordinarie in modo coerente con la SSL proposta.

La **cooperazione LEADER**, come previsto dall’Articolo 34 del Regolamento 1060/2021 è riconducibile al Sottointervento A, ed è attuata attraverso proposte di progetto indicate nell’ambito delle SSL. Non possono essere attivati interventi di Cooperazione se non previsti nella proposta di SSL.

Per quanto riguarda il Sottointervento B) “Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale “ i beneficiari sono i GAL ammessi al finanziamento 2023-2027 del presente intervento , riconosciuti ai sensi degli artt. 14-35 del Codice Civile, già operanti nella programmazione 2014-2022, operanti nei periodi programmazione precedenti ma ancora attivi e di nuova costituzione.

Condizioni di ammissibilità delle operazioni

Sottointervento A “Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale”

Le condizioni di ammissibilità delle operazioni sono definite in relazione ai requisiti generali di seguito riportati:

- per essere ammissibili, tutte le operazioni devono rispettare le condizioni di ammissibilità delle spese previste in questo intervento e le specifiche disposizioni definite dalle Autorità di Gestione Regionale;
- le operazioni delle Azioni Ordinarie devono essere conformi ai requisiti e condizioni previste dagli interventi di riferimento del CSR, o comunque alle disposizioni recate dall’AdG ;
- per poter essere ammissibili, le operazioni di cooperazione devono:
 - prevedere il coinvolgimento di almeno due partner italiani, di cui almeno un GAL selezionato in ambito LEADER (cooperazione interterritoriale), o di almeno due partner selezionati in Stati differenti, di cui almeno un GAL italiano selezionato in ambito LEADER 2023-2027 (cooperazione transnazionale);
 - designare un GAL capofila;
 - riguardare la realizzazione di un progetto concreto, con obiettivi definiti e risultati effettivamente misurabili mediante l’utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi;
 - prevedere la realizzazione di un’azione comune al fine di raggiungere la massa critica necessaria a garantirne la vitalità e la durata nel tempo e a ricercare la complementarità con altri strumenti programmatici;
 - dimostrare di apportare un valore aggiunto rispetto alle azioni attuate in modalità non di cooperazione in termini di miglioramento della competitività economica e sociale del territorio, dei risultati/prestazioni dei prodotti /servizi realizzati, della divulgazione di informazioni, buone pratiche e know-how;
- nell’ambito dei progetti di cooperazione possono essere coinvolti altri partner quali: altri Gruppi di Azione Locale; associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato

- nell'attuazione di progetti di sviluppo locale, all'interno o al di fuori dell'Unione Europea; associazioni di partner locali pubblici e/o privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di progetti di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione Europea. Non sono ammissibili operazioni finalizzate esclusivamente allo scambio di esperienze e/o formazione;
- nell'ambito delle SSL possono essere finanziati progetti sia nelle zone rurali che in quelle urbane; i progetti nelle aree urbane devono essere coerenti con le finalità e i risultati delle Strategie di Sviluppo Locale e dimostrare chiaramente di avere ricadute nelle zone rurali.

Condizioni di ammissibilità delle spese

Per il riconoscimento delle spese si tiene conto delle seguenti disposizioni:

- l'ammissibilità e la finanziabilità dei costi delle SSL (Sottointerventi A e B) decorrono dai termini definiti dalle disposizioni orizzontali che saranno stabilite dall'Autorità di Gestione e comunque non prima della conclusione delle procedure delle selezione delle SSL;
- per la cooperazione LEADER, le spese ammissibili alle azioni per la preparazione e attuazione dei relativi progetti sono riconducibili alle seguenti categorie:
 - studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche;
 - comunicazione, sensibilizzazione, informazione e altre attività inerenti;
 - organizzazione, coordinamento e realizzazione delle attività di progettazione, di animazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti;
 - partecipazione a eventi e incontri tra partner;
 - organizzazione eventi e/o attività definite nel progetto;
 - spese relative alla realizzazione dell'azione comune e alla costituzione e gestione corrente dell'eventuale struttura comune.

Sotto intervento B

I costi relativi al sotto intervento *B. "Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo"*, le spese ammissibili sono riconducibili alle seguenti categorie:

- informazione, comunicazione, pubblicità e trasparenza legate all'implementazione delle SSL;
- partecipazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dell'organo decisionale) ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.) connessi alle SSL;
- formazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dei partner)
- addetti all'elaborazione e all'esecuzione della SSL;
- micro-interventi materiali per adeguare spazi e ambienti destinati alle attività di gestione e animazione delle SSL, compresi arredi e dotazioni tecnologiche. Per micro-intervento si intende l'acquisto di beni materiali per una spesa complessiva non superiore a 10.000,00 euro;
- progettazione degli interventi legati alla strategia integrata di sviluppo locale;
- funzionamento del partenariato e delle strutture tecnico-amministrative del GAL;
- realizzazione e divulgazione di studi, ricerche e materiale informativo;
- costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia.

Per quanto attiene all'intervento SRG05 "Supporto preparatorio Leader – sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" il riconoscimento delle spese sostenute per la progettazione e la predisposizione delle SSL è subordinato al rispetto delle seguenti *condizioni di ammissibilità*:

- il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di approvazione del PSP nazionale da parte della UE;

- i costi ammissibili possono riferirsi a diverse categorie di voci di spesa quali:
 - informazione e aggiornamento delle parti interessate;
 - animazione;
 - comunicazione e diffusione delle informazioni;
 - consulenza, studi sulla zona interessata;
 - studi di fattibilità per progettualità specifiche nell'ambito della SSL;
 - costi amministrativi;
 - costi operativi e del personale dell'organizzazione richiedente.

Articolo 5

(Disposizioni per la predisposizione delle Strategie di Sviluppo Locale)

Le proposte di *Strategie di Sviluppo Locale* (SSL) dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni del presente bando e di quanto stabilito dal Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Lazio per il periodo 2023/27 e dal Piano Strategico nazionale della PAC 2023/2027 (PSP) articolate secondo lo schema riportato in allegato 4 al presente bando (ALLEGATO 4).

I Gruppi di Azione Locale (GAL) elaborano e attuano le Strategie di Sviluppo Locale Leader che contengono almeno i seguenti elementi:

- la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce con indicazione dei relativi fabbisogni di intervento;
- una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. Dovranno correlarsi, con apposita tabella di comparazione, i fabbisogni individuati con gli obiettivi specifici;
- una descrizione dei Sottointerventi e delle Azioni Ordinarie e Specifiche che si intendono attivare;
- una descrizione del valore aggiunto della strategia;
- una descrizione del processo di associazione della comunità locale e dell'elaborazione della strategia;
- la complementarità e sinergia con le altre politiche di sviluppo locale

Dovrà essere predisposto il piano finanziario della SSL da redigere secondo lo schema allegato (ALLEGATO 5)

Al fine di integrare il LEADER nel sistema di performance del piano strategico della PAC, le SSL dovranno includere la selezione degli indicatori di output e la relativa quantificazione di tali indicatori in coerenza con l'attuazione della spesa prevista sulla base di un quadro comune a livello nazionale, nonché il contributo complessivo fornito agli indicatori di risultato pertinenti.

Le spese sostenute per la progettazione e la predisposizione della SSL potranno essere ritenute ammissibili al sostegno preparatorio di cui all'intervento SRG05, a condizione che la SSL presentata dal GAL ai sensi del presente bando pubblico sia istruita positivamente dal Comitato di Valutazione e ritenuta ammissibile, anche nel caso in cui non sia autorizzato il relativo finanziamento, e alla quale sia riconosciuto un punteggio minimo complessivo di 40 punti calcolati sulla base di tutti i criteri di selezione ed un ulteriore punteggio

minimo di 12 punti riferito ai soli criteri L, M, N, O, P relativi al principio di selezione P03 "Qualità della strategia". Il non raggiungimento anche di uno solo dei punteggi minimi suddetti comporta la non ammissibilità sia alla Misura SRG06, per la strategia Leader, che alla Misura SRG05 relativa al sostegno preparatorio.

Articolo 6 *(Disposizioni finanziarie)*

Per l'attuazione dell'intervento SRG06 "Attuazione strategie di sviluppo locale" è previsto uno stanziamento complessivo pari a € 73.000.000,00.

In attuazione dell'intervento SRG05 "Supporto preparatorio Leader – sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale", è corrisposto per i GAL che partecipano al presente bando pubblico e per i quali è stata ritenuta ammissibile la SSL, anche nel caso in cui non sia ammessa al finanziamento di cui all'intervento SRG06, un contributo pubblico fino a un massimo di € 30.000,00 a GAL. Il sostegno è riconosciuto, con una intensità dell'aiuto pari al 100%, per le spese sostenute e ritenute ammissibili.

Le SSL dovranno avere un importo complessivo di **spesa pubblica non superiore a 6,5 milioni di euro** ed un **importo minimo di 2 milioni di euro**, ivi incluso l'eventuale aiuto concesso ai sensi dell'intervento SRG05 "Supporto preparatorio Leader – sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale".

L'ammontare dell'importo della SSL è commisurato ai seguenti parametri:

- numero abitanti;
- numero comuni soci del GAL;
- kmq superficie complessiva dell'area interessata alla SSL.

A ciascun parametro è assegnato il seguente valore di riferimento:

- **€ 12,55** per ciascun abitante dei "Comuni Soci" del GAL. Per il numero di abitanti si prende a riferimento il dato ISTAT della popolazione residente al 31 dicembre 2021 utilizzando quelli riportati nella tabella di cui all'allegato 2 del presente bando;
- **€ 119.111,60** per ciascun "Comune Socio" del GAL;
- **€ 1.619,00** per kmq dell'Area interessata dal GAL. Per il calcolo della superficie si prendono a riferimento i dati riportati nella tabella di cui all'allegato 2.

Pertanto l'ammontare complessivo massimo del piano finanziario della SSL si ottiene dalla seguente formula:

$$[(\text{numero abitanti} * 12,55 \text{ €}) + (\text{numero Comuni Soci GAL} * 119.111,60 \text{ €}) + (\text{kmq area GAL} * 1.619,00 \text{ €})]$$

Se il risultato oltrepassa la soglia di 6,5 milioni di euro l'importo complessivo va ricondotto a tale soglia massima.

Ove le disponibilità del bilancio regionale lo consentano e nel caso in cui siano autorizzati dal quadro normativo comunitario di riferimento per lo sviluppo rurale, potranno essere attivati Aiuti di Stato integrativi.

Il piano finanziario della SSL dovrà articolarsi su 4 annualità (2024/2027) con le seguenti proporzioni:

– 2024:	25%
– 2025:	25%
– 2026:	25%
– 2027:	25%
Totale	100%

In ogni caso, la SSL con piano finanziario di importo non ricompreso tra minimo 2 milioni di euro e massimo 6,5 milioni di euro, sarà ritenuta non ammissibile.

Il piano finanziario della SSL dovrà essere suddiviso per Sottointerventi e, nell'ambito del Sottointervento "A", articolato per Azioni Ordinarie, Azioni Specifiche e Cooperazione. Le Azioni Ordinarie sono disaggregate per Interventi. Le risorse assegnate alle Azioni Specifiche non sono disaggregate per Intervento ma possono essere riportate per singola Azione Specifica.

Per il Sottointervento "B", dovranno essere specificate le dotazioni assegnate all' *Azione B.1 "Gestione"* e all' *Azione B.2 "Animazione e comunicazione"*.

Per la predisposizione del piano finanziario dovrà essere utilizzato lo schema, in formato xlsx riportato in allegato (ALLEGATO 5).

Il sostegno destinato al *Sottointervento B "Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale"* non può superare il **25%** del contributo pubblico totale della SSL (cfr. Articolo 34 del Reg. (UE) 2021/1060). Tale percentuale dovrà essere rispettata sia in fase di presentazione che in fase di chiusura delle SSL finanziate.

La percentuale massima di risorse destinate alle **Azioni Specifiche** del Sottointervento A "Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale" non può oltrepassare il **50%** dell'importo complessivo assegnato allo stesso Sottointervento A.

La percentuale massima di risorse destinate alla **Cooperazione Leader** non può oltrepassare il **5%** rispetto al montante complessivo del Sottointervento A.

Articolo 7

(Modalità di presentazione della domanda di finanziamento)

La domanda di finanziamento per l'adesione al presente bando pubblico corredata della documentazione di cui al successivo articolo 8 dovrà essere inviata, pena esclusione, al seguente indirizzo PEC agricoltura@regione.lazio.legalmail.it entro e non oltre le **ore 23.59 del 2 ottobre 2023**.

Articolo 8

(Documentazione)

La documentazione da trasmettere all'Amministrazione regionale, pena la non ammissibilità della domanda di finanziamento, è la seguente:

- a) domanda di finanziamento da redigere secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 al presente bando; (ALLEGATO 6);

- b) proposta di Strategia di Sviluppo Locale (SSL) in formato pdf, predisposta secondo lo schema allegato (ALLEGATO 4);
- c) piano finanziario della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) redatto in formato pdf sulla base dello schema in allegato 5 (ALLEGATO 5);
- d) statuto e atto costitutivo dell'associazione GAL adottati mediante atto pubblico alla presenza di un notaio, vigenti al momento della presentazione della domanda di finanziamento;
- e) verbale dell'assemblea dei soci del GAL con il quale si approva la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e si dà mandato al Presidente di presentare la domanda di finanziamento;
- f) tabella dei criteri di selezione con autovalutazione da redigere utilizzando il modello in formato xlsx e restituito in formato pdf (ALLEGATO 7)
- g) rappresentazione cartografica dell'area di intervento della SSL con identificazione dei Comuni Soci e dei loro confini amministrativi in scala 1:100.000, da redigere utilizzando gli shape file resi disponibili dall'ISTAT;
- h) dichiarazione di partecipazione del partenariato, da redigere sulla base dell'allegato n. 8 (ALLEGATO 8) al presente bando, attestante gli incontri formali (riunioni, seminari, convegni) svolti sul territorio a cui hanno partecipato almeno 20 soggetti, documentati con i seguenti allegati:
 - lettere di convocazione con specificazione del luogo e data dell'incontro;
 - verbali delle riunioni con specificazione del luogo e data dell'incontro;
 - fogli firme di presenza.

Gli incontri svolti con modalità a distanza dovranno essere documentati, come quelli in presenza, attraverso i report automatici prodotti dai sistemi informativi idonei a garantire il rilevamento delle presenze attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza di ciascun partecipante.

- i) documentazione da produrre ai fini del riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione, nel rispetto delle disposizioni recate al precedente art. 3 "Beneficiari".

Ai sensi dell'Articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione", i componenti del Consiglio di Amministrazione dei GAL che presentano le proposte di SSL, dovranno comunicare, al momento della presentazione della proposta di SSL, attraverso dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza di eventuali vincoli di parentela o affinità con dirigenti e dipendenti in posizione di responsabilità all'interno della Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura Cibo, Caccia e Pesca, Foreste. Nel caso di Enti pubblici e società tale verifica deve essere effettuata anche tra i dipendenti, collaboratori, soci e, amministratori. In assenza di tali specifiche comunicazioni si intenderà confermata l'insussistenza dei suddetti vincoli di parentela e affinità.

Articolo 9

(Criteri di selezione)

Ai fini della individuazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, esaminati ed approvati dal Comitato di Monitoraggio istituito nell'ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Lazio (CSR) per il periodo 2023/2027 e del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia.

Nella tabella che segue si riportano i principi ed i relativi criteri di selezione con indicazione dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi in relazione alle priorità riconosciute.

PRINCIPIO DI SELEZIONE		CODICE DEL CRITERIO	CRITERIO DI SELEZIONE	DESCRIZIONE CRITERIO DI SELEZIONE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI CRITERI
P01	Caratteristiche e composizione del partenariato	A.1	Coinvolgimento partenariato locale	Almeno un incontro in ogni comune rientrante nell'area GAL con partecipazione di almeno 20 soggetti	7	7	21
		A.2		Almeno un incontro in almeno la metà dei comuni rientranti nell'area GAL, con partecipazione di almeno 20 soggetti	4		
		A.3		Almeno un incontro in meno della metà dei comuni rientranti nell'area GAL con partecipazione di almeno 20 soggetti	1		
		B.1	Composizione del partenariato	Numero di rappresentanti di specifiche categorie economiche superiore a 7	7	7	
		B.2		Numero di rappresentanti di specifiche categorie economiche comprese tra 5 e 7	5		
		B.3		Numero di rappresentanti di specifiche categorie economiche inferiore a 5	3		
		C.1	Esperienza acquisita	Tutti i comuni soci del GAL hanno partecipato ad almeno una delle programmazioni LEADER	7	7	
		C.2		Almeno il 70% dei comuni soci del GAL hanno partecipato ad almeno una delle programmazioni LEADER	5		
		C.3		Almeno il 50% dei comuni soci del GAL hanno partecipato ad almeno una delle programmazioni LEADER	3		
		P02	Caratteristiche dell' ambito territoriale	D.1	Incidenza superficie montana del territorio del GAL rispetto alla superficie complessiva di intervento	Superficie montana maggiore o uguale al 70% rispetto al totale superficie	
D.2	Superficie montana maggiore o uguale al 30% e minore del 70% rispetto al totale superficie			5			
D.3	Superficie montana maggiore o uguale al 10% e minore del 30% rispetto al totale superficie			3			
E.1	Incidenza superficie in aree D del territorio del GAL rispetto alla superficie complessiva di intervento			Superficie ricadente in area D maggiore o uguale al 80% rispetto al totale della superficie	4	4	
E.2				Superficie ricadente in area D maggiore o uguale al 60% e minore del 80% rispetto al totale della superficie	3		

P03	Qualità della strategia	F.1	<i>Tasso di spopolamento nel periodo 2011/2021</i>	Tasso di spopolamento maggiore o uguale allo 0,4%	8	8	26
		F.2		Tasso di spopolamento maggiore o uguale a 0,25 % e minore di 0,4%	5		
		F.3		Tasso di spopolamento minore dello 0,25% e maggiore dello 0%	3		
		G.1	<i>Densità della popolazione</i>	Densità di popolazione minore di 90 abitanti/kmq	6	6	
		G.2		Densità di popolazione maggiore o uguale a 90 e minore di 120 abitanti/kmq	4		
		G.3		Densità di popolazione maggiore o uguale a 120 e minore o uguale a 149 abitanti/kmq	2		
		H.1	<i>Omogeneità del territorio: Incidenza della superficie ricadente nella stessa area rurale C oppure D sulla superficie totale di intervento della SSL</i>	Superficie ricadente in area omogenea C oppure D maggiore del 85% rispetto alla superficie totale	7	7	
		H.2		Superficie ricadente in area omogenea C oppure D maggiore a uguale al 70% e minore o uguale all' 85% rispetto alla superficie totale	5		
		I.1	<i>Numero di comuni oltre 15</i>	Numero di comuni aderenti al GAL superiore a 27	7	7	
		I.2		Numero di comuni aderenti al GAL compresi tra 23 e 27	5		
		I.3		Numero di comuni aderenti al GAL compresi tra 18 e 22	3		
		I.4		Numero di comuni aderenti al GAL compresi tra 16 e 17	1		
		L.1	<i>Coerenza della strategia proposta con i fabbisogni individuati</i>	Ogni Azione ordinaria (Intervento) proposta risponde in modo coerente a uno o più dei fabbisogni specifici individuati nell'analisi di contesto della SSL. Per ogni Azione ordinaria gli obiettivi specifici descritti sono coerenti con i fabbisogni che si intendono soddisfare	7	7	
		L.2		Più della metà delle Azioni ordinarie (Intervento) proposte rispondono in modo coerente a uno o più dei fabbisogni specifici individuati nell'analisi di contesto della SSL. Le Azione ordinarie ritenute coerenti con i fabbisogni devono perseguire obiettivi specifici coerenti con i fabbisogni che si intendono soddisfare	4		
		L.3		Più di un terzo delle Azioni ordinarie (Intervento) proposte rispondono in modo coerente a uno o più dei fabbisogni specifici individuati nell'analisi di contesto della SSL. Le Azione ordinarie ritenute coerenti con i fabbisogni devono perseguire obiettivi specifici coerenti con i fabbisogni che si intendono soddisfare	1		
		M	<i>Coerenza nella ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse Azioni ordinare</i>	La ripartizione delle risorse finanziarie tra le Azioni ordinarie rispetta, in termini assoluti, la gerarchizzazione dei fabbisogni individuati nell'analisi del contesto	5	5	
		N	<i>Sinergia e complementarietà con altre politiche locali</i>	Nella proposta è descritta e risulta coerente la sinergia e complementarietà della SSL rispetto ad altre politiche di intervento	3	3	
		O.1	<i>Definizione di criteri di selezione</i>	Per ogni Azione Ordinaria i criteri di selezioni sono individuati e descritti. Ogni criterio è oggettivo, verificabile e misurabile e coerente con gli obiettivi e le finalità perseguite dall'Azione	9	9	

		O.2		Per almeno l'80% delle Azioni Ordinarie i criteri di selezioni sono individuati e descritti e sono, inoltre, oggettivi, verificabili e misurabili e coerenti con gli obiettivi e le finalità perseguite dall'Azione	7		
		O.3		Per almeno il 60% delle Azioni Ordinarie i criteri di selezioni sono individuati e descritti e sono, inoltre, oggettivi, verificabili e misurabili e coerenti con gli obiettivi e le finalità perseguite dall'Azione	5		
		O.4		Per almeno il 40% delle Azioni Ordinarie i criteri di selezioni sono individuati e descritti e sono, inoltre, oggettivi, verificabili e misurabili e coerenti con gli obiettivi e le finalità perseguite dall'Azione	3		
		P	Integrazione della cooperazione nella strategia di sviluppo locale	L'idea progettuale di cooperazione ove prevista, è descritta con buon livello di dettaglio e risulta coerente con la strategia proposta	2	2	
P04	Modalità di gestione, attuazione, sorveglianza della SSL	Q.1	Operazioni specifiche. Incidenza e qualità progettuale	La SSL prevede l'attivazione di operazioni specifiche per una incidenza maggiore o uguale al 25% e minore o uguale al 50% dell'ammontare complessivo del sottointervento A , con una chiara descrizione delle tipologie di azioni e iniziative che si intendono realizzare, dei territori e dei soggetti coinvolti e delle relative procedure di attuazione. L'operazione specifica è, a seguito delle valutazioni di ammissibilità della SSL, istruita positivamente e ritenuta valida da parte del Comitato di valutazione	13	13	13
		Q.2		La SSL prevede l'attivazione di operazioni specifiche per una incidenza maggiore o uguale al 12% e minore del 25% dell'ammontare complessivo del sottointervento A , con una chiara descrizione delle tipologie di azioni e iniziative che si intendono realizzare, dei territori e dei soggetti coinvolti e delle procedure di attuazione. L'operazione specifica è, a seguito delle valutazioni di ammissibilità della SSL, istruita positivamente e ritenuta valida da parte del Comitato di valutazione	8		
TOTALE						100	100

Per i casi di ex-aequo si tiene conto dell'ordine cronologico (ora e data) di presentazione delle domande con vantaggio per le proposte presentate con intervallo maggiore rispetto ai termini di scadenza fissati per la presentazione delle istanze.

È stabilito un punteggio minimo complessivo di 40 punti calcolati sulla base di tutti i criteri di selezione ed un ulteriore punteggio minimo di 12 punti riferito ai soli criteri L, M, N, O, P relativi al principio di selezione P03 "Qualità della strategia". Il non raggiungimento anche di uno solo dei punteggi minimi suddetti comporta la non ammissibilità sia alla Misura SRG06, per la strategia Leader, che alla Misura SRG05 relativa al sostegno preparatorio

I requisiti e le condizioni stabilite per il riconoscimento delle priorità e la relativa attribuzione del punteggio debbono essere possedute ed essere riconducibili al momento della presentazione della domanda di finanziamento in adesione al presente bando pubblico.

Si riportano di seguito, per ciascun criterio di selezione, specifiche disposizioni per la verifica del rispetto dei requisiti e del riconoscimento delle priorità per l'attribuzione dei relativi punteggi:

A. "Coinvolgimento partenariato locale"

Gli incontri svolti con il partenariato devono essere formalmente verbalizzati e devono essere sottoscritti da almeno 20 partecipanti dei quali dovranno essere registrate le generalità anagrafiche ed il ruolo con il quale partecipano all'incontro. Qualora l'incontro sia svolto con modalità a distanza il GAL deve assicurare la tracciabilità dell'attività mediante l'utilizzo di idonee piattaforme sincrone che assicurino l'interazione del partenariato con presenza in video. La sincronicità della partecipazione deve prevedere il collegamento dei partecipanti agli orari prestabiliti dal programma dell'incontro, i quali devono poter richiedere di intervenire e scambiare opinioni ed esperienze. Gli incontri svolti in modalità a distanza dovranno essere documentati, come quelli in presenza, attraverso i report automatici prodotti dai sistemi informativi idonei a garantire il rilevamento delle presenze attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza di ciascun partecipante.

B. "Composizione del partenariato"

Per l'attribuzione della categoria si prende a riferimento la seguente tabella:

SOGGETTO GIURIDICO SOCIO DEL PARTENARIATO	CATEGORIA RAPPRESENTATA
Imprese agricole in forma singola o associata ivi incluse le aziende multifunzionali che operano nell'ambito delle diversificazione agricola, Organizzazioni sindacali di categoria, Associazioni agrituristiche, "Strada dei vini, dell'olio e prodotti agroalimentari" (L.R. 21/2001)	AGRICOLTURA
Imprese artigiane singole o associate, Organizzazioni sindacali di categoria	ARTIGIANATO
Imprese che operano nel commercio in forma singola o associata, Organizzazioni sindacali di categoria	COMMERCIO
Imprese turistiche in forma singola o associata, Organizzazioni sindacali di categoria, Associazioni di settore, Proloco	TURISMO
Associazioni culturali, Enti di formazione, Organizzazioni sindacali di categoria	CULTURA
Imprese di servizi ivi incluso le compagnie assicurative, Ordini e Albi Professionali, Liberi professionisti	SERVIZI
Istituti di credito	CREDITO
Imprese ed industrie di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari in forma singola o associata, Organizzazioni sindacali di categoria	INDUSTRIA
Cooperative sociali, Organizzazioni sindacali del lavoro, Organizzazioni sindacali del mondo cooperativo (art 45 Costituzione)	SOCIALE
Imprese ed associazioni del settore ambientale	AMBIENTE
Associazioni ed enti di promozione del settore dello sport	SPORT

C. "Esperienza acquisita"

La priorità è attribuita ai GAL che partecipano alla presente selezione per i quali la compagine associativa è costituita da "Comuni Soci" che hanno aderito a GAL che in precedenti periodi di programmazione hanno dato attuazione a SSL finanziate in ambito LEADER. In funzione del numero

di “Comuni Soci” che rispettano detta condizione rispetto al numero complessivo di “Comuni Soci” del GAL richiedente, sarà assegnato il relativo punteggio

-
- D. *“Incidenza superficie montana del territorio del GAL rispetto alla superficie complessiva di intervento”*
Per l'attribuzione della priorità si fa riferimento all'intera superficie comunale secondo la classificazione ISTAT per zone altimetriche (codice 1 “montagna interna” e codice 2 “montagna litoranea”) di cui alla tabella riportata in allegato 2 al presente bando (ALLEGATO 2)
- E. *“Incidenza superficie in aree D del territorio del GAL rispetto alla superficie complessiva di intervento”*
Per l'attribuzione della priorità si fa riferimento all'intera superficie comunale secondo la classificazione in Aree rurali del documento di programmazione sullo sviluppo rurale, di cui alla tabella riportata in allegato 1 al presente bando (ALLEGATO 1)
- F. *“Tasso di spopolamento nel periodo 2011/2021”*
Per il calcolo del tasso di spopolamento si prendono a riferimento il dato ISTAT relativo alla popolazione residente al 31 dicembre 2021 e il dato ISTAT relativo alla popolazione legale 2011, utilizzando i valori riportati nella tabella in allegato 2 (ALLEGATO 2)
- G. *“Densità della popolazione”*
Per il calcolo della densità di popolazione si prende in conto, con riferimento all'area GAL, la popolazione residente (dato ISTAT) al 31 dicembre 2021 e la superficie dei comuni soci come riportati nella tabella in allegato 2 (ALLEGATO 2)
- H. *“Omogeneità del territorio: Incidenza della superficie ricadente nella stessa area rurale C oppure D sulla superficie totale di intervento della SSL”*
Per l'attribuzione della priorità si prendono a riferimento le Aree rurali C e D definite nel documento di programmazione sullo sviluppo rurale (ALLEGATO 1). La priorità ed il relativo punteggio è assegnato in funzione della percentuale del numero di comuni omogenei appartenenti alla stessa classe rispetto al numero di comuni totali ricadenti nell'Area GAL.
- I. *“Numero di comuni oltre 15”*
Per l'attribuzione della priorità si prendono a riferimento il numero dei “Comuni Soci” aderenti al GAL al momento della presentazione della domanda di finanziamento per la partecipazione al presente bando pubblico.
- L. *“Coerenza della strategia proposta con i fabbisogni individuati”*
Per le verifiche della coerenza della strategia si prendono a riferimento i fabbisogni individuati e descritti nella proposta di SSL e gli obiettivi specifici riportati per le Azioni Ordinarie che si intendono attivare. I fabbisogni e gli obiettivi specifici dovranno essere riportati in una specifica tabella di comparazione. La priorità ed il relativo punteggio sono assegnati in funzione del livello di coerenza.
- M. *“Coerenza nella ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse Azioni ordinarie”*
Per l'attribuzione del punteggio si tiene conto del livello di priorità (gerarchizzazione) assegnato a ciascun fabbisogno e dei relativi valori finanziari assegnati, in termini assoluti, a ciascuna Azione Ordinaria attivata nella SSL. La priorità ed il relativo punteggio è assegnato solo nel caso in cui la gerarchizzazione è rispettata per tutti i fabbisogni.
- N. *“Sinergia e complementarietà con altre politiche locali”*

Per l'attribuzione della priorità si tiene conto del livello di dettaglio e del grado di coerenza descritto nella SSL in ordine a eventuali sinergie e complementarietà della SSL rispetto ad altre politiche di intervento.

O. “Definizione di criteri di selezione”

Per ogni criterio di selezione riportato in corrispondenza dell'Azione Ordinaria viene verificata la rispondenza ai principi di oggettività, verificabilità e misurabilità come anche la coerenza con gli obiettivi e le finalità dell'Azione. La priorità ed il relativo punteggio sono riconosciuti in funzione del livello di coerenza.

P. “Integrazione della cooperazione nella strategia di sviluppo locale”

La priorità ed il relativo punteggio sono riconosciuti nel caso in cui l'idea progettuale di cooperazione riporti almeno gli elementi minimi relativi alle condizioni di ammissibilità come richiamati al precedente articolo 5 “*Disposizioni per la predisposizione delle Strategie di Sviluppo Locale*” e risulti coerente con la strategia proposta.

Q. “Operazioni specifiche. Incidenza e qualità progettuale”

Per l'attribuzione della priorità si tiene conto della percentuale delle risorse assegnate alle Azioni Specifiche rispetto all'ammontare complessivo del Sottointervento A e del livello di descrizione e delle modalità attuative della stessa. La premialità è riconosciuta solo se il Comitato di Valutazione, a seguito delle valutazioni istruttorie di ammissibilità, istruisce con esito positivo le Azioni Specifiche proposte e le ritiene valide e ammissibili al finanziamento.

Prima di procedere alla formale presentazione della domanda di finanziamento per la partecipazione al presente bando pubblico il GAL proponente è tenuto obbligatoriamente ad effettuare l'autovalutazione della Strategia di Sviluppo Locale proposta.

Pertanto, in funzione del possesso o meno dei requisiti e delle condizioni stabilite per il riconoscimento delle priorità, il GAL dovrà attribuirsi ed espressamente dichiarare quali punteggi possono essere assegnati alla propria SSL, fermo restando la valutazione del Comitato di Valutazione che potrà riconoscere o meno l'attribuzione delle priorità.

Ai fini dell'autovalutazione dovrà essere utilizzato il prospetto riportato in allegato al presente bando pubblico (**ALLEGATO 7**).

Articolo 10

(Valutazione e selezione delle Strategie di Sviluppo Locale)

Le proposte di *Strategie di Sviluppo Locale* complete della documentazione di cui al precedente Articolo 8 verranno valutate e selezionate, come disposto all'Articolo 32, par. 2 del Reg. (UE) 2021/1060, da un Comitato appositamente costituito dall'Autorità di Gestione composto da personale con esperienza e conoscenze acquisite nell'attuazione di piani e programmi comunitari per lo sviluppo rurale o di strategie per lo sviluppo locale di tipo partecipativo.

Il Comitato di Valutazione è composto di numero 5 (cinque) componenti ed è presieduto da un Dirigente della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.

Ai fini della valutazione delle proposte delle *Strategie di Sviluppo Locale* il Comitato di Valutazione verifica i requisiti e le condizioni per l'ammissibilità delle proposte e attribuisce le priorità ed i punteggi secondo quanto disposto nel relativo articolo 9 "*Criteri di selezione*".

Sulla base delle valutazioni effettuate dal Comitato di Valutazione e del punteggio totale riportato da ciascuna proposta di SSL si provvederà a formare un'unica graduatoria regionale decrescente e si procederà ad autorizzare il finanziamento delle SSL secondo la suddetta graduatoria fino ad esaurimento dei fondi previsti. Le proposte di SSL istruite con esito negativo e ritenute non ammissibili saranno incluse in uno specifico elenco.

La selezione dei GAL dovrà essere effettuata entro il termine previsto dall'art. 32 paragrafo 3 del Reg. UE 2021/1060 e da tale termine i GAL sono messi nella condizione di svolgere i propri compiti ai sensi dell'art. 33 del Reg. UE 2021/1060.

Ai fini dell'adozione dei singoli provvedimenti di approvazione delle SSL, l'Autorità di Gestione può, richiedere eventuali adattamenti degli stessi che si rendessero necessari in seguito alle valutazioni del Comitato di valutazione ed alla relativa approvazione della graduatoria per conformare le SSL alla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente.

Articolo 11 **(Inammissibilità)**

Saranno ritenute inammissibili, per entrambi gli interventi SRG05 e SRG06, le proposte di *Strategie di Sviluppo Locale* (SSL):

- a) trasmesse oltre le ore 23.59 del 2 ottobre 2023;
- b) prive dei documenti previsti dal precedente Articolo 8;
- c) che non rispettano i seguenti requisiti minimi:
 - Piano Finanziario con un contributo pubblico (FEARS, STATO, REGIONE) richiesto compreso tra minimo 2 Milioni di Euro e massimo 6,5 Milioni di Euro;
 - territorio di intervento della SSL con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti né superiore a 200.000 abitanti, fatta salva la deroga prevista per i GAL ricadenti esclusivamente nella provincia di Rieti per i quali la popolazione minima è ridotta a 20.000 abitanti;
 - area di intervento del GAL ricomprende un territorio con almeno n. 15 (quindici) "Comuni Soci" del GAL ricadenti in Aree Rurali C o D;
 - contiguità tra i "Comuni Soci" del GAL, fatta salva la deroga prevista per i comuni isolani;
 - territori dei "Comuni Soci" interessati sono coinvolti integralmente (non potranno essere incluse singole frazioni o porzioni di Comuni);
 - territorio è interessato da un'unica proposta di *Strategie di Sviluppo Locale*.
- d) presentate da soggetti:
 - diversi dai GAL, come definiti al precedente Articolo 3;
 - che, nel caso di GAL privi di personalità giuridica, non hanno presentato istanza presso la competente Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale – Area Affari Generali, istanza per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con le modalità stabilite dalla Determinazione Dirigenziale n. G18813/22 o, nel caso di GAL con personalità giuridica già

- riconosciuta, istanza per l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con le modalità stabilite dalla richiamata Determinazione Dirigenziale n. G18813/22;
- costituiti esclusivamente da organismi privati o esclusivamente da organismi pubblici;
 - con uno statuto che non rispetta i requisiti minimi definiti nell'allegato n.3 al presente bando;
- e) che conseguono, a seguito della valutazione istruttoria del Comitato di Valutazione, un punteggio minimo complessivo di 40 punti calcolati sulla base di tutti i criteri di selezione di cui al precedente articolo 9 ed un ulteriore punteggio minimo di 12 punti riferito ai soli criteri L, M, N, O, P relativi al principio di selezione P03 "Qualità della strategia". Il non raggiungimento anche di uno solo dei punteggi minimi suddetti comporta la non ammissibilità sia alla Misura SRG06, per la strategia Leader, che alla Misura SRG05 relativa al sostegno preparatorio.

Articolo 12

(Responsabilità e compiti dei GAL in attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale)

L'attuazione delle SSL approvate dalla Regione, dovrà avvenire in conformità a quanto previsto:

- dall'intervento SRG06 "Attuazione Strategie di Sviluppo Locale" di cui al "Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR)" della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 e, per quanto di pertinenza, dal "Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP)" dell'Italia, nonché da quanto disposto dal quadro normativo comunitario e regionale di riferimento in materia di sviluppo rurale;
- dalle disposizioni regionali di attuazione dei documenti di programmazione sullo sviluppo rurale;
- dalle disposizioni dell'Organismo Pagatore AGEA;
- dalla normativa specifica per ogni settore di intervento della SSL.

Il GAL è responsabile:

- dell'organizzazione di una struttura amministrativa, adeguata alle risorse da gestire, in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili basata su idonee professionalità;
- della buona e rapida esecuzione degli interventi;
- della regolare gestione dei contributi, sia per quanto riguarda le spese sostenute direttamente che per quanto riguarda quelle sostenute da soggetti terzi;
- della predisposizione di un apposito sistema contabile;
- della fornitura, dietro richiesta dei soggetti deputati ai controlli, degli atti formali o documenti giustificativi nonché degli estratti conti bancari e movimentazioni di cassa;
- dell'organizzazione del supporto tecnico-logistico per le verifiche ed i sopralluoghi svolti da soggetti deputati ai controlli;
- della conservazione presso la propria sede legale, ai fini del controllo tecnico amministrativo, per la durata degli impegni sottoscritti e comunque almeno per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento, dei documenti amministrativi ivi inclusi i giustificativi delle spese, in originale o copia conforme;
- della compatibilità degli interventi finanziati rispetto alle politiche comunitarie in materia di concorrenza, ambiente e sviluppo sostenibile, pari opportunità, appalti pubblici, PAC;
- del rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di monitoraggio e dell'attivazione dei relativi flussi informativi.
- dei danni arrecati a terzi ed all'ambiente in attuazione della SSL e nella realizzazione fisica della stessa;
- della restituzione del contributo pubblico nel caso di realizzazione della SSL in maniera difforme dall'approvazione.

In linea con quanto stabilito dall'Articolo 33, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/1060 i Gruppi di Azione Locale (GAL) svolgono i seguenti compiti:

- sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;
- redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;
- predisporre e pubblicare i bandi pubblici e le modalità procedurali per attivare gli Interventi/Azioni previsti dalla SSL e procedere alla raccolta delle relative domande di adesione;
- ricevere e valutare le domande di adesione ai bandi pubblici per gli interventi per i quali il GAL non è beneficiario effettuando i controlli amministrativi definiti dal sistema dei controlli e delle sanzioni stabilito per lo sviluppo rurale;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno, approvare le graduatorie ed emettere i provvedimenti di concessione per le domande di sostegno ammissibili e finanziabili relative ai bandi pubblici attivati nell'ambito della SSL;
- predisporre gli elenchi di autorizzazione alla liquidazione Ente/GAL.
- dare attuazione agli interventi previsti nelle Azioni Specifiche, nel caso in cui le stesse siano state istruite positivamente dal Comitato di Valutazione e ritenute ammissibili;
- sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;
- valutare l'attuazione della strategia.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione (CdA) del GAL si applicano le disposizioni contenute nell'Articolo 78, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali". Il comportamento dei componenti del CdA del GAL, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio della buona amministrazione. I componenti del CdA del GAL devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

In ottemperanza all'articolo 31, paragrafo 2 lettera b) del Reg. UE n. 1060/2021 i GAL sono composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale.

I GAL conformano i loro CdA a quanto stabilito dall'Articolo 6, comma 5 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122.

I Gruppi di Azione Locale (GAL), attraverso procedure conformi alla normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e/o alla normativa in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.lgs 30 marzo 2001, n. 165), si dotano di una struttura tecnico-amministrativa basata su idonee professionalità per garantire l'adeguatezza allo svolgimento dei compiti assegnati, composta almeno da:

- un Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina che regola la gestione delle risorse finanziarie Comunitarie; l'attività di Responsabile Amministrativo e Finanziario è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti;
- un Direttore Tecnico (DT) in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza della normativa relativa alla programmazione e gestione di interventi cofinanziati con fondi Comunitari e conoscenza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse finanziarie Comunitarie; l'attività di direttore tecnico è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti;
- personale di segreteria;

- liberi professionisti per le attività di controllo amministrativo delle domande di sostegno e delle domande di pagamento tenendo conto della materia specifica da trattare e delle competenze definite dagli albi professionali;
- esperti per le attività di animazione/cooperazione.

Il personale che il GAL impiegherà ad ogni titolo per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale dovrà essere selezionato attraverso una nuova procedura non potendo il GAL attingere da graduatorie definite in periodi di programmazione precedenti al 2023/27.

Nella elaborazione e attuazione della SSL, oltre quanto stabilito dall'AdG, il GAL dovrà garantire il rispetto dei principi generali dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali (art. 9 CPR), delle regole UE sulla concorrenza e delle norme per una corretta e trasparente gestione delle risorse pubbliche.

Il GAL provvederà a:

- impiegare tutto il personale nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e della prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse ed in particolare:
 - stipulare contratti di lavoro per RAF, DT, personale di segreteria, liberi professionisti ed esperti garantendo il rispetto della separazione delle funzioni e la prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse;
 - provvedere affinché tutto il personale che opera per il GAL non assuma altri incarichi, a qualsiasi titolo, riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni finanziate con la relativa SSL;
- nel caso di GAL già costituiti, garantire le modalità di demarcazione delle attività riconducibili al periodo 2014/2022 rispetto a quelle del periodo 2023/27;
- dotarsi di un regolamento interno, coerente con la normativa di applicazione nell'ambito dell'attuazione della SSL, approvato dall'assemblea dei soci che, nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo di riferimento dello sviluppo rurale, definisce almeno i seguenti aspetti:
 - organigramma e rapporti gerarchici del personale del GAL;
 - compiti e responsabilità attribuite al personale del GAL nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e della prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse;
 - procedure relative al procedimento amministrativo in coerenza con la legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
 - procedure relative al procedimento amministrativo in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;
 - modalità di trasmissione dei dati all'OP AGEA e alla Regione Lazio;
 - sistema di controllo delle autocertificazioni;
 - modalità di trattamento dei dati sensibili;
 - gestione protocollo e archivio;
 - modalità per la gestione dei ricorsi;
 - giorni e orari di apertura al pubblico.
- dotarsi di disposizioni attuative della SSL nel rispetto del quadro normativo di riferimento e la regolamentazione comunitaria per lo sviluppo rurale;
- garantire una adeguata capacità finanziaria;
- individuare una sede adeguata in area GAL ed assicurare idonei orari di apertura al pubblico (almeno n. 2 giorni / settimana con orario 9-13 e 15-17);
- provvedere agli adempimenti in tema di informazione e pubblicità;
- dotarsi di un sito internet www.nomegal.it nel quale debbono essere disponibili almeno le seguenti informazioni:

- Gruppo di Azione Locale: statuto, atto costitutivo, regolamento interno, determina di riconoscimento della personalità giuridica, numero di iscrizione nel registro regionale persone giuridiche;
- Organizzazione del GAL: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, presidente del CdA, revisore/i dei conti;
- Personale del GAL: curriculum v. e compensi di direttore tecnico (DT), responsabile amministrativo e finanziario (RAF), personale di segreteria, liberi professionisti (controlli amministrativi), esperti (animazione / cooperazione);
- Attività del GAL: strategia di sviluppo locale approvata, piano finanziario aggiornato, bandi pubblicati, esito delle istruttorie, graduatorie dei progetti, elenco progetti finanziati, relazioni annuali;
- Contatti del GAL: indirizzo sede e orari di apertura al pubblico, recapiti telefonici, indirizzi mail presidente@nomegal.it - raf@nomegal.it - dt@nomegal.it - segreteria@nomegal.it, indirizzo PEC.

Articolo 13

(Disimpegno automatico e revoca del contributo)

L'approvazione delle Strategie di Sviluppo Locale e del relativo piano finanziario da parte della Regione Lazio costituisce impegno giuridicamente vincolante nei confronti del GAL per gli importi rappresentati nel piano finanziario stesso.

I GAL assumono gli impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari pubblici e privati della SSL entro il 31 dicembre 2027, fatte salve eventuali proroghe stabilite dall'Autorità di Gestione o dall'Organismo Pagatore AGEA.

Sulla base di quanto stabilito dalla normativa Comunitaria di riferimento e dai documenti di programmazione per lo sviluppo rurale per il periodo 2023/27, la Regione effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale Leader di ciascun GAL per valutare il raggiungimento di target intermedi e, conseguentemente, procedere all'applicazione di rimodulazioni / disimpegni / premialità.

La Regione procede al disimpegno automatico, con relativa revoca del contributo, della parte di un impegno giuridicamente vincolante, relativo ad un'annualità del piano finanziario della SSL (anno "n"), per la quale non siano state presentate idonee dichiarazioni di spesa incluse in decreti di pagamento adottati dall'Organismo Pagatore AGEA, conformi alle disposizioni, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla suddetta annualità ("n+2").

In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Regione riceva dal GAL un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno "n+2".

In caso di disimpegno automatico, il contributo pubblico (FEARS - STATO - REGIONE) della corrispondente SSL è ridotto, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico fatta salva la possibilità di non ricorrere al disimpegno nel caso in cui le risorse finanziarie non utilizzate siano compensate da altre SSL o, a livello di programma, da altre interventi/operazioni.

Le risorse finanziarie eventualmente disimpegnate ai sensi dei commi precedenti possono essere impegnate a favore di GAL che hanno presentato idonee dichiarazioni di spesa incluse in decreti di pagamento adottati dall'Organismo Pagatore AGEA, conformi alle disposizioni, entro il 31 dicembre dell'anno "n+2" per importi superiori a quelli stabiliti dall'anno "n".

Articolo 14

(Disposizioni generali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia a quanto stabilito dal “Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR)” della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 e dal “Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP)” dell'Italia e delle relative modifiche in corso di approvazione delle quali si terrà conto per eventuali adeguamenti, nonché dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Con successivi provvedimenti l'Autorità di Gestione disciplinerà nel dettaglio le modalità di gestione delle Strategie di Sviluppo Locale.

Ai sensi dell'Articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive mm, e ii, le informazioni relative ai vantaggi economici concessi in attuazione del presente bando saranno pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Regione Lazio <http://www.regione.lazio.it>.